

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 765**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore COSSIGA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2006**

---

Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni  
degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza

---

ONOREVOLI SENATORI. - I compiti dei servizi di informazione e sicurezza sono volti a tutelare gli interessi supremi della difesa nazionale, della tutela della Costituzione e delle sue istituzioni democratiche, repubblicane e parlamentari, della sicurezza interna e degli interessi economici e finanziari della comunità nazionale da attività sovversive, di spionaggio, di controinformazione e disinformazioni, di terrorismo e di minacce antiistituzionali della criminalità internazionale. Per questo motivo esse sono coperte da segreto di Stato opponibile anche all'autorità giudiziaria, con disposizioni più volte giudicate costituzionalmente legittime dalla Corte Costituzionale, che ha perfino ipotizzato quale reato contro la personalità interna dello Stato le attività svolte anche da giudici e pubblici ministeri nell'esercizio ordinario delle loro funzioni.

Fatti recenti, sul cui carattere di violazione di norme penali qui non ci si pronunzia, hanno reso noto che conversazioni telefoniche ed ambientali di dirigenti e agenti dei servizi di informazione e sicurezza sono state sistematicamente intercettate da agenti della DIGOS su mandato della Procura della Repubblica di Milano e sotto la direzione dello speciale ufficio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza costituito a suo tempo alle sue dirette ed esclusive dipendenze dal capo della polizia sotto la direzione di un prefetto ex-questore di Roma cui affluiscono

i risultati di tutte le «operazioni speciali» della DIGOS, e delle Squadre mobili, grazie alla nota particolare vicinanza del capo della polizia ad alcuni ambienti della magistratura che gli sono grati per la sua opera investigativa particolarmente intensa e penetrante nei confronti di noti esponenti politici della democrazia cristiana.

È doveroso notare che le notizie ormai di pubblico dominio delle attività di intercettazione nei confronti dei servizi di informazione e sicurezza italiani scoraggeranno, specie dopo la diffusione del famoso «dossier Mitrokin» secretato dal Secret Intelligence Service britannico, i servizi dei paesi alleati, associati e amici, dal passarci informazioni che rischino di essere rese note nel contenuto ed in riferimento alle «fonti» anche coperte, conoscendo essi come settori della magistratura italiana siano più o meno tolleranti, a dire poco, nei confronti del terrorismo internazionale ed ostili ideologicamente a paesi alleati quali gli Stati Uniti d'America e il Regno Unito.

Con il presente disegno di legge si estende il segreto a tutte le comunicazioni elettroniche e ambientali delle sedi e degli agenti dei servizi di informazione e di sicurezza, e si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri su richiesta motivata del giudice o del pubblico ministero, possa rimuovere caso per caso il vincolo del segreto.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Le comunicazioni elettroniche tramite radio, telefoniche, *fax*, *e-mail* ed altre forme, sia in uscita sia in entrata, nonché le comunicazioni ambientali degli e negli uffici, e degli operatori del Servizio informazioni e sicurezza militare (Sismi), del Servizio informazioni e sicurezza democratica (Sisde) e del Reparto informazioni e sicurezza (RIS) dello Stato maggiore della Difesa sono coperte da segreto di Stato.

2. Quando un giudice o un pubblico ministero per le intercettazioni di polizia giudiziaria e le autorità competenti per le intercettazioni preventive ritengano di dovere procedere alle intercettazioni di cui al comma 1, possono richiedere, con atto motivato sottoposto a segreto di Stato, al Presidente del Consiglio dei ministri di togliere preventivamente il segreto di Stato su dette comunicazioni, con l'obbligo di sottoporne prima della loro utilizzazione le trascrizioni allo stesso Presidente del Consiglio dei ministri che può in ogni caso porre su di esse il segreto di Stato.

3. I giudici, i pubblici ministeri, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che violino le disposizioni della presente legge sono puniti con le pene previste per il procacciamento e la divulgazione di notizie coperte da segreto politico-militare.

